

Pubblicato il 23/08/2017

N. 00795/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00200/2017 REG.RIC.

 logo

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2017, proposto da:  
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., F.lli Conte di Conte  
Emilio & C. S.n.c., Impresa Sie S.r.l., in persona del legale  
rappresentante p.t., società rappresentate e difese dagli avvocati  
Sebastiano Artale, Giuliano Neri, Chiara Artale, con domicilio eletto  
presso lo studio Roberta Bognolo in Venezia, San Marco, 4325;

*contro*

Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Carbone, Paolo Voci,  
domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Veneto, in  
Venezia, Dorsoduro 2277;

*nei confronti di*

Tessaro Remo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Furlan, Fiorenza  
Scagliotti, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar

Veneto, in Venezia, Dorsoduro 2277;

Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., B.M.R. S.r.l. Costruzioni Eletttriche e Meccaniche, Alfa S.r.l. non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

I. Quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Padova n. 2058 del 29 dicembre 2016, di aggiudicazione al RTI controinteressato dell'appalto dei "lavori di sistemazione ed allargamento di tratti della SP n. 13 «Pelosa» - Primo Lotto nei Comuni di Rubano e Selvazzano Dentro";

- della nota pec della Provincia di Padova prot. n. 4682 del 13 gennaio 2017, di comunicazione all'Impresa Martini dell'aggiudicazione dell'appalto al R.T.I. Tessaro;

- di tutti i provvedimenti e dei verbali di gara, ed in particolare del verbale n. 8, del 3 ottobre 2016, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha attribuito 20 punti all'offerta economica del RTI controinteressato con riguardo al criterio di valutazione dell'offerta tecnica C ("Qualità delle pavimentazioni"); del verbale n. 9, del 7 ottobre 2016, nella parte in cui è stato attribuito il primo posto in graduatoria provvisoria all'offerta del RTI controinteressato; dei verbali n. 10, dell'8 novembre 2016, n. 11, del 9 novembre 2016, n. 12, del 14 novembre 2016, n. 13, del 15 novembre 2016, e n. 14, del 16 novembre 2016, nei quali la Commissione giudicatrice e il R.U.P. hanno compiuto la verifica di congruità delle offerte risultate al di sopra della soglia di anomalia, esprimendo un giudizio di congruità dell'offerta del RTI controinteressato; del verbale n. 15, della seduta pubblica in data 22 novembre 2016, nel corso della quale è stata individuata l'offerta del R.T.I. Tessaro come prima in graduatoria;

- “ove dovesse occorrere”, della *lex specialis* di gara, ed in particolare della Sezione 6, laddove dovesse essere interpretata nel senso di consentire la spiegazione dell’offerta anche mediante l’indicazione di costi della manodopera inferiori ai valori indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, anziché dichiarare l’anomalia dell’offerta;

- se del caso, del provvedimento, ove esistente, e non conosciuto dalle ricorrenti, di consegna del cantiere al RTI controinteressato in via d’urgenza;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

*nonché per la dichiarazione di inefficacia*

- del contratto di appalto che dovesse essere già stato stipulato fra la Provincia di Padova e l’RTI controinteressato;

*e per la condanna*

- della Provincia al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione alle ricorrenti dell’appalto e stipulazione del contratto, o, in subordine, per equivalente.

II. Quanto al ricorso incidentale presentato da Tessaro Remo s.r.l. il 28/3/2017:

- di tutti gli atti di gara, e fra questi del giudizio espresso dalla Commissione di gara e dal Responsabile del procedimento nella seduta di gara non pubblica del 16.11.2016 e dichiarato nella seduta di gara pubblica del 22.11.2016, nella parte in cui hanno ammesso, e non invece escluso dalla procedura, l’offerta delle Società ricorrenti principali;

- del giudizio di congruità dell’offerta presentata dalle Società ricorrenti principali, espresso dalla Commissione di gara e dal

Responsabile del procedimento nella seduta di gara non pubblica del 16.11.2016 e dichiarato nella seduta di gara pubblica del 22.11.2016, nonché delle presupposte valutazioni compiute nelle operazioni di gara svoltesi in data 9.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016 e 16.11.2016, nella parte in cui hanno giudicato non anomala detta offerta.

*nonché per la dichiarazione di inefficacia*

- del contratto di appalto che dovesse essere già stato stipulato fra la Provincia di Padova e l'RTI controinteressato;

*e per la condanna*

- della Provincia al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione alle ricorrenti dell'appalto e stipulazione del contratto, o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova e di Tessaro Remo S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato il 22 luglio 2016, la Provincia di Padova indicava una procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto dei lavori "di sistemazione ed allargamento di tratti della SP N. 13 "Pelosa" –

1° Lotto nei Comuni di Rubano e Selvazzano Dentro”, per l’importo di € 1.401.000,00.

1.1. All’offerta economica e a quella tecnica era attribuito un valore ponderale massimo rispettivamente di 35 e di 65 punti; fra gli elementi di valutazione dei profili tecnici era previsto quello della qualità delle pavimentazioni (voce “C”). In particolare, con riferimento a tale profilo, veniva specificato che i partecipanti avrebbero dovuto indicare le migliorie che intendessero apportare alla lavorazione n. 99 della lista delle categorie di lavoro e finiture, relativa alla “fornitura, stesa e costipamento tappeto d’usura”; al riguardo, la legge di gara prevedeva tre criteri motivazionali: la sicurezza (in termini di aderenza del pneumatico), la durabilità della pavimentazione e la bassa emissività di rumore. A parità di prestazioni, il disciplinare prescriveva che avrebbe dovuto essere “premiato l’utilizzo di prodotti che prevedano l’utilizzo di materiali riciclati” (sezione 4, capo relativo all’elemento C).

1.2. Il disciplinare stabiliva altresì l’esclusione dalla gara dei concorrenti che avessero offerto, per i prezzi unitari delle voci da 8 a 11 della Lista delle categorie, relativi al costo della manodopera, “un importo inferiore al relativo trattamento salariale riportato nelle ultime tabelle (n. 283 del 4 agosto 2014) del Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, relative alla Provincia di Padova” (cfr. riquadro a pag. 25).

1.3. La Commissione individuava, quindi, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la soglia di anomalia, invitando, tra le altre, anche l’RTI composto da Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.l. (mandataria-capogruppo dell’R.T.I.) e dalle società F.lli Conte di

Conte Emilio & C. S.n.c. e Impresa Sie S.r.l. (di seguito R.T.I. Martini) e l'R.T.I. composto da Tessaro Remo s.r.l., Adriatica Strade Costruzioni Generali s.r.l., B.M.R. s.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche e Alfa s.r.l. (di seguito RTI Tessaro) a fornire le giustificazioni necessarie (cfr. nota prot. n. 138803 del 19 ottobre 2016). Concluso il subprocedimento, veniva infine redatta la graduatoria finale ove si classificava al primo posto l'R.T.I. Tessaro con 89,160 punti, seguito dall'R.T.I. Martini, con 86,133 punti.

1.4. Con ricorso ritualmente notificato, il R.T.I. Martini ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Padova n. 2058 del 29 dicembre 2016 di aggiudicazione dell'appalto in questione al RTI primo classificato, articolando tre motivi con i quali ha dedotto che l'offerta così selezionata avrebbe dovuto essere esclusa o che, comunque, avrebbe meritato l'attribuzione di un punteggio decisamente inferiore (terzo motivo di ricorso, in via subordinata), così che l'aggiudicazione sarebbe spettata in ogni caso all'RTI ricorrente.

1.5. In particolare, oltre all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata – unitamente a tutti gli altri provvedimenti indicati in epigrafe –, è stata richiesta la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e la condanna della Provincia di Padova al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica delle società ricorrenti – con aggiudicazione in loro favore dell'appalto – o, in via subordinata, per equivalente.

2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Padova chiedendo, preliminarmente, di dichiarare inammissibile ovvero improcedibile il ricorso nella parte relativa all'impugnazione del bando di gara (di cui

al punto 7 del ricorso) in quanto proposto tardivamente; nel merito, di rigettarlo in quanto infondato.

3. Anche il RTI Tessaro si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza n. 103 del 2017, adottata alla camera di consiglio dell'8 marzo 2017, veniva respinta la domanda di sospensione in via cautelare degli atti impugnati, fissando l'udienza del 7 giugno 2017 per la discussione del merito della causa.

5. Con ricorso incidentale ritualmente notificato, depositato il 28 marzo 2017, il RTI controinteressato ha chiesto l'annullamento degli atti di gara, nella parte in cui, anziché escluderla, hanno ammesso l'offerta del RTI ricorrente principale, giudicandola non anomala, con conseguente "dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale".

5.1. L'Amministrazione resistente ha eccepito la tardività dell'impugnazione incidentale, contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.

6. In vista della discussione di merito tutte le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con le quali hanno ribadito le rispettive tesi e, all'udienza pubblica del 7 giugno 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Quanto all'ordine delle questioni da trattare, il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale, di dover scrutinare prioritariamente il ricorso principale, ancorché il ricorso incidentale abbia natura escludente, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate in via preliminare, considerata l'infondatezza nel merito.

7.1. Con il primo motivo di ricorso, è stato dedotto che per le voci di prezzo diverse da quelle indicate specificamente nel riquadro

riportato a pag. 25 del disciplinare di gara, l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata giustificata sulla base di costi orari della manodopera (per le medesime figure di operaio di IV livello e di operaio qualificato) inferiori a quelli tabellari; "in altri termini, per le stesse qualifiche salariali, sarebbero stati indicati due distinti trattamenti salariali" a seconda che le lavorazioni riguardassero o meno le tipologie incluse nel riquadro suddetto (rispetto alle quali un costo della manodopera inferiore al minimo tabellare avrebbe comportato espressamente l'esclusione).

In particolare, secondo le ricorrenti, nelle giustificazioni rese ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta, l'ATI Tessaro avrebbe indicato per l'operaio di IV livello e per l'operaio qualificato costi orari (rispettivamente: € 26,92 e € 22,16) ben inferiori a quelli riportati sia nella tabella richiamata a p. 25 del disciplinare (pari a € 32,07 e € 28,38), sia nella tabella ministeriale richiamata dall'art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (€ 31,03 e € 27,40). Sicché, posto che gli importi inseriti nella tabella ministeriale costituirebbero "minimi" salariali, la Commissione avrebbe dovuto rifiutare le giustificazioni allegare ed escludere l'offerta (ex art. 97, comma 5 lett. d), e comma 6, d.lgs. n. 50/2016). L'offerta in questione avrebbe dovuto, quindi, essere dichiarata anomala e, conseguentemente, essere esclusa dalla procedura di gara.

7.1.1. Qualora si dovesse ritenere, invece, che la *lex specialis*, per quanto attiene alle voci di prezzo diverse da quelle per le lavorazioni in economia indicate nel riquadro riportato a pag. 25 del disciplinare, non prescrivesse il divieto di considerare giustificazioni del prezzo basate su un costo della manodopera inferiore ai valori tabellari, essa sarebbe palesemente illegittima per violazione dell'art. 69 della

direttiva europea n. 24/2014, e degli artt. 30, comma 3, 23, comma 16 e 37 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché per manifesta contraddittorietà, dal momento che non si comprenderebbe per quale ragione solo per alcune lavorazioni fosse imposto il rispetto dei valori tabellari a pena di esclusione, e per altre no.

7.1.2. In ogni caso, lo scostamento dei costi della manodopera rispetto ai valori tabellari sarebbe di tale entità da rendere irrimediabilmente anomala l'offerta, poiché insostenibile nel suo complesso. Infatti, il costo della manodopera sarebbe stato "sottovalutato", rispetto al valore tabellare, per "almeno € 51.026,63", ossia per un importo quasi coincidente con l'utile indicato, del 5%, pari a € 55.801,10.

7.2. Il motivo non è fondato sotto alcuno dei profili sollevati.

7.2.1. La *lex specialis* in oggetto ha richiesto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, il rispetto del trattamento minimo salariale riportato "nelle ultime, in ordine di tempo, tabelle (n. 283 del 4.8.2014) pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle Acque -Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, relative alla Provincia di Padova" soltanto per i "seguenti quattro prezzi unitari": n. 8 operaio specializzato (ore 140,00), n. 9 operaio IV livello (ore 240,00), n. 10 operaio qualificato (ore 220,00), n. 11 operaio comune (ore 220,00). I "minimi tariffari", per ciascuna delle categorie sopra specificate, risultano fissati rispettivamente in: € 32,07, € 30,47, € 28,38 ed € 25,69.

7.2.2. Ciò che si contesta con il ricorso non è il mancato rispetto "alle lavorazioni in economia contenute nel predetto riquadro" dei valori indicati nel Disciplinare e nella Tabella del Provveditorato

Interregionale ivi richiamata, quanto il fatto che, con particolare riferimento alle due figure di operaio di IV livello e di operaio qualificato, le giustificazioni offerte per le “altre voci di prezzo” dal R.T.I. Tessaro rivelerebbero “valori ben differenti, ed assai minori, rispetto a quelli riportati per le medesime qualifiche professionali, allorché impiegate nei lavori in economia. Infatti, il valore della retribuzione oraria, che nel primo caso è stato dichiarato pari rispettivamente a € 34,79 e a € 31,10, scenderebbe poi, in sede di giustificazione ad € 26,92, per l’operaio di IV livello e a € 22,16” [recte: 22,17, cfr. schede giustificative prezzi sub doc 13 del ricorrente] per l’operaio qualificato.

7.2.3. Secondo i ricorrenti si tratterebbe, quindi, “di retribuzioni inferiori sia al minimo tabellare indicato dalla legge di gara (rispettivamente, € 32,07 ed € 28,38), ma anche al minimo previsto nella tabella ministeriale (rispettivamente, € 31,03 ed € 27,40)”.

7.2.4. Orbene, tale assunto si fonda su un duplice presupposto erroneo.

7.2.5. In primo luogo, la prescrizione a pena di esclusione della *lex specialis* sopra riportata, in quanto clausola insuscettibile di estensione analogica, non imponeva che dovessero essere rispettati gli stessi “prezzi” minimi anche per le lavorazioni diverse da quelle in economia specificamente indicate nel riquadro a pag. 25 del disciplinare.

7.2.6. In secondo luogo, le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro che, quindi, non coincide affatto con il trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e all’art.

87, comma 3, d.lgs. n. 163/2006. Conseguentemente, le tabelle ministeriali non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta.

7.2.7. Tanto premesso, nel caso in esame, la tabella del disciplinare di gara suddetta richiama i valori tabellari al solo fine di stabilire dei minimi ai "prezzi" della manodopera per le specifiche voci n.8, n.9, n.10, n.11 della "Lista categorie lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Tali prezzi devono pertanto essere tenuti distinti dai "costi" aziendali della manodopera (indicati dai concorrenti in sede di verifica di congruità) che concernono quanto l'operatore economico sostiene per l'esecuzione delle singole lavorazioni, in quanto i "prezzi" contengono oltre ai "costi" della manodopera anche i costi diretti della sicurezza, le spese generali e l'utile di impresa. I costi della manodopera così enucleati sono quindi la risultante della diversa capacità organizzativa di ogni partecipante, a seconda delle caratteristiche e della specificità del singolo operatore economico.

7.2.8. In conclusione, il costo orario del personale indicato dall'ATI Tessaro in sede di giustificazioni per la verifica di anomalia corrisponde dunque al "costo aziendale" della manodopera ottenuto e verificato sulla base della propria esperienza aziendale, e ciò in coerenza con il chiarimento reso dall'Ufficio Gare e Contratti della Stazione Appaltante reso in data 28 ottobre 2016 con il quale era stato precisato, quanto ai giustificativi del singolo prezzo unitario, che doveva «essere riportato il "costo" aziendale di ogni singola componente del prezzo e pertanto i relativi costi potranno non

coincidere con i prezzi eventualmente offerti per analoghe voci di manodopera/noli/forniture ... sulla lista dell'offerta" (cfr. doc. 5 del RTI controinteressato).

7.2.9. Conseguentemente, la differenza tra i costi orari esposti nella tabella ministeriale e quelli indicati dall'ATI Tessaro risulta giustificata, corrispondendo questi ultimi al costo realmente sostenuto per retribuire la propria manodopera. Peraltro, tenuto conto della disomogeneità sussistente fra gli importi riportati nella tabella di p. 25 del disciplinare e i costi indicati nelle analisi dei prezzi, non può ritenersi violato il "principio di unicità ed immutabilità dell'offerta". Né risulta contraddittorio che la stazione appaltante abbia stabilito un "minimo" ai prezzi per la manodopera solo per le voci specificate, trattandosi di una valutazione tecnico-discrezionale del peso specifico, nell'economia dell'appalto da affidare, rivestito da determinate lavorazioni.

8. Con il secondo motivo è stato dedotto un ulteriore e distinto profilo di insostenibilità dell'offerta derivante dalla sottostima di altri costi concernenti in particolare la lavorazione n. 102, avente ad oggetto la fornitura e posa di "conglomerato bituminoso per conguagli", per la quale, a fronte del prezzo di € 40.294,37 dichiarato in offerta (dato dal prodotto di un costo unitario di € 35,50 euro per una quantità di 1.135,05 tonnellate), risulterebbe invece indicato nel preventivo sia un costo unitario superiore (pari a € 36,50), sia una quantità necessaria per seguire la lavorazione maggiore (pari a 1.859 tonnellate). Ne deriverebbe che il costo di questa lavorazione sarebbe stato sottovalutato per un importo pari a € 33.277,65. Analogamente per la lavorazione "fornitura e posa di tubi di cemento", di cui alla voce n. 44, nell'offerta del RTI

controinteressato sarebbe stata indicata “una quantità insufficiente di materiale per metro lineare di tubatura da ricoprire, pari a 0,073 t/ml”, malgrado “da un semplice esame” della relativa tavola progettuale, risulterebbe che l’area di scavo da ricoprire avrebbe “un volume di 0,94 mc/ml”. Ciò avrebbe comportato un’ulteriore sottostima dei costi pari a € 10.356,12, rendendo così l’offerta nel suo complesso insostenibile.

8.1. Anche tale censura non coglie nel segno.

In primo luogo, la censura si fonda su un errore di stima, quello relativo alla voce n. 102 della “lista” sopra citata, che riferendosi lavorazione da misurarsi a “a corpo” secondo le indicazioni degli elaborati grafici non può considerarsi provato nella sua effettiva entità, atteso che il materiale effettivamente necessario e la relativa spesa per il suo acquisto potrebbero essere inferiori a quanto indicato negli atti di gara. Né è stata dimostrata l’inverosimiglianza della stima effettuata dal RTI controinteressato.

In secondo luogo, quanto alla voce n.44, deve convenirsi con le difese dell’Amministrazione secondo cui la relativa sottostima non è oggettivamente idonea a rendere insostenibile l’offerta nel suo complesso.

8.2. Peraltro, se si considera che la sottostima dei tre prezzi forniti con l’offerta del RTI Tessaro (n. 44, n. 99 e n. 102 ) contestati dalle società ricorrenti incide complessivamente per € 17.369,24, mentre la sottostima degli 11 prezzi forniti dal RTI ricorrente rilevata dalla commissione (voci di Lista n. 24, n. 30, n. 33, n. 42, n. 63, n. 65, n. 90, n. 91, n. 93, n. 98, n. 121) incide complessivamente per € 86.542,51, e che, ciò nondimeno, entrambe le offerte sono state considerate congrue, risulta vieppiù confermato che l’offerta del RTI

controinteressato non poteva essere valutata anomala sotto il profilo censurato.

9. Con il terzo motivo, si lamenta l'illegitima attribuzione del punteggio massimo di 20 punti con riferimento all'elemento "C" dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, afferente alla "qualità delle pavimentazioni" attribuito nella stessa misura anche al RTI ricorrente, poiché in tal modo sarebbero state del tutto illogicamente valutate in termini di pari valore due proposte migliorative, in tesi, macroscopicamente diverse sotto profili essenziali. In particolare, non sarebbe comprensibile "come la presenza di due materiali riciclati in più nell'offerta Martini" non abbia comportato un maggior punteggio a vantaggio di quest'ultimo, tenuto conto della prescrizione contenuta a pag. 29 del disciplinare secondo cui, "a parità di prestazioni nei termini suddetti, verrà premiato l'utilizzo di prodotti che prevedano l'utilizzo di materiali riciclati (es. polverino di gomma da pneumatici usati...)". Peraltro, secondo le società ricorrenti, dovrebbe persino dubitarsi che quella offerta dall'aggiudicatario integrasse una reale proposta migliorativa, essendo stato "surrettiziamente indicato un manto che, per quantità e qualità", sarebbe stato "analogo a quello previsto nel progetto a base di gara". Sicché l'offerta andava esclusa o perché non corrispondente a quella descritta nella documentazione prodotta in gara o, comunque, per violazione del divieto di alterare in sede di giustificazioni il contenuto dell'offerta.

9.1. In subordine, a fronte di una tale difformità, la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, rivedere il punteggio assegnato sulla base della documentazione tecnica in quanto "non conforme al

contenuto reale dell'offerta, "con conseguente rimodulazione della graduatoria e aggiudicazione dell'appalto al R.T.I. Martini".

9.2. Anche tale censura non merita accoglimento.

9.3. Ed invero, a tal riguardo è sufficiente osservare che l'attribuzione del punteggio massimo conseguito dall'offerta aggiudicataria prescinde dall'aspetto "ecologico" della pavimentazione riguardante l'utilizzo dei materiali riciclati in quanto ritenuta superiore rispetto a quella del RTI ricorrente per i requisiti di "durabilità" con riguardo alla "garanzia nel tempo di mantenimento delle prestazioni della pavimentazione stradale" (cfr. sub elemento "C) qualità della pavimentazione"– "Criteri motivazionali", pag. 29 del disciplinare), in considerazione dello specifico impegno assunto dal RTI Tessaro, ai fini del collaudo delle opere, a fornire idonea garanzia (contratto autonomo di garanzia) per le prestazioni offerte, per la durata di 4 anni.

9.4. Sulla base di tale considerazione, anche la censura sollevata in via subordinata non può essere accolta, in quanto non risulta dimostrato che le offerte fornissero in concreto "parità di prestazioni", tali cioè da consentire l'applicazione del citato criterio di prevalenza prescritto dal disciplinare premiante l'utilizzo di materiali riciclati.

9.5. Né è stato dimostrato in giudizio che, per la fornitura del manto stradale dello spessore di 4 cm, l'offerta dal RTI Tessaro non corrisponda a quella indicata nella documentazione tecnica prodotta in sede di giustificazioni, né tanto meno che sia stata dichiarata una quantità "molto inferiore" di materiale ("559,12 tonnellate in meno") rispetto a quella effettivamente necessaria.

9.6. Infatti, la quantificazione effettuata nel ricorso relativamente ad un massa volumetrica di 2,85 tonnellate/mc non risulta corretta,

giacché ricavata sulla base di una scheda tecnica che il controinteressato ha dimostrato non essere riferibile al prodotto offerto, con la conseguenza che non risulta attendibile nemmeno il collegamento fra percentuale di bitume del 7% e massa volumica di 2,85 gr/cmc ivi contenuto.

10. Alla luce di tutto quanto osservato, deve ritenersi, dunque, che il giudizio di congruità condotto sull'offerta del RTI controinteressato sia immune da vizi di macroscopica illogicità ovvero di errori di fatto.

11. Ne consegue che il ricorso principale deve essere respinto sotto tutti i profili sollevati e con riferimento a tutte le domande proposte; conseguentemente deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso incidentale.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda e dichiara l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che quantifica in complessive Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Silvia Coppari**

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Nicolosi**

**IL SEGRETARIO**